

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 05-01-2007

REGIONE CALABRIA

Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 24 del 30 dicembre 2006

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 4 del 12 gennaio 2007

ARTICOLO 2

(Composizione)

1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentacinque membri, fanno parte:

- a) i Presidenti delle Province;
- b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
- d) tre sindaci di **piccoli comuni** con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
- f) tre sindaci di comuni montani;
- g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;
- h) due Presidenti di Consigli Comunali;
- i) tre Presidenti di Comunità montane.

2. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto. Tutti gli altri membri sono eletti secondo le procedure indicate nel successivo articolo 3 e seguenti.

3. Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie.

4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

ARTICOLO 3

(Membri non di diritto)

1. I venticinque componenti di cui alle lettere da c) a i) dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.

2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale e demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per

provincia, i venticinque membri, di cui al precedente comma, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:

- nove al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
- sette al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
- cinque al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotona;
- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.

4. Ciascun collegio provinciale dovrà esprimere i membri non di diritto rispettando le indicazioni della tabella seguente:

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Presidenti Comunità montane	Unioni di Comuni	Totale
Cosenza	2	1	1	2	1	1	1	9
Reggio Calabria	3	1	1	1	X	1	X	7
Catanzaro	2	1	X	X	X	1	1	5
Crotona	1	X	X	X	1	X	X	2
Vibo Valentia	1	X	1	X	X	X	X	2
Totale	9	3	3	3	2	3	2	25

5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza, ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.